



ARTICLE 19

Bugie Virali: Misinformazione e Coronavirus

Marzo 2020

Policy Brief

Premessa

Nel corso degli ultimi tre mesi il COVID-19, patologia causata da un nuovo ceppo di coronavirus, si è diffusa a livello globale. Alla propagazione del virus si è affiancata la proliferazione di campagne di misinformazione e “discorsi d’odio” ai danni di cittadini di etnia cinese o asiatica. Per affrontare il problema e tenere sotto controllo la discussione pubblica in merito alla crisi, alcuni governi si sono serviti della censura, della detenzione e dell’attuazione di leggi repressive; di conseguenza, la libertà di espressione è stata una delle vittime dell’epidemia.

A febbraio l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha segnalato il pericolo di un’“infodemia” causata dalla valanga di informazioni false e ingannevoli sul COVID-19. Post sui social media che pubblicizzano cure inesistenti, teorie cospirazioniste e dati inaccurati sulla diffusione del virus vengono visualizzati più frequentemente delle informazioni rilasciate da fonti autorevoli. Talvolta simili menzogne filtrano nella cronaca dei media tradizionali. In molti casi, la misinformazione ha distolto l’attenzione degli organi decisionali, amplificato la sfiducia nei confronti dei governi e generato confusione nella popolazione generale.

La diffusione del COVID-19 ha inoltre alimentato paura, discriminazione e intolleranza in diverse aree del pianeta. I singoli e le comunità vittime di “discorsi d’odio” temono che una simile retorica rappresenti il preludio di atti discriminatori o violenti.

A fronte di questi problemi, alcuni governi hanno adottato un approccio rigido e controproducente. Il tentativo della Cina di reprimere le comunicazioni pubbliche relative all’emergenza COVID-19 ha compromesso la fase iniziale di risposta allo scoppio dell’epidemia. I governi del Sud-Est Asiatico si sono serviti di leggi repressive per arrestare e sanzionare chiunque diffondesse informazioni sul COVID-19 considerate false. Le autorità iraniane hanno arrestato alcuni utenti dei social media colpevoli di aver postato informazioni sul virus e, al contempo, hanno censurato le notizie sulla diffusione della malattia.

Il giornalismo indipendente, una cronaca da parte della cittadinanza, una discussione pubblica aperta e il libero flusso di informazioni sono indispensabili per contrastare il COVID-19 a livello globale. I governi devono sviluppare politiche e misure per combattere la diffusione della patologia che tengano conto della libertà di espressione e dell’accesso alle informazioni. La lotta alla misinformazione e al “discorso d’odio” attraverso la censura e le sanzioni penali deve essere sostituita da metodi di contrasto che valorizzino la trasparenza e la libertà dei mezzi di comunicazione.

Anche il settore dei media e dei social media deve contribuire alla lotta contro la misinformazione e il “discorso d’odio” nell’ambito dell’emergenza COVID-19. È dovere dei giornalisti fornire informazioni accurate e neutrali, svolgere inchieste sulle campagne di propaganda e sulle discriminazioni promosse dalle istituzioni, e assicurarsi che sia garantito il diritto di replica e rettifica. Le piattaforme di social media devono continuare a collaborare con l’OMS e con le autorità sanitarie nazionali e locali per promuovere la diffusione di informazioni accurate e autorevoli sul COVID-19. È inoltre loro compito verificare che eventuali azioni di contrasto alla misinformazione e al “discorso d’odio” siano basate su politiche chiare e facilmente comprensibili e che sia assicurato il diritto ad un giusto processo.

Indice

Introduzione.....	4
Norme applicabili sui diritti umani.....	6
Il diritto alla libertà di espressione e informazione.....	6
Normative sui media.....	7
Il diritto alla salute.....	8
Le sfide alla libertà di espressione associate all'epidemia di COVID-19.....	9
Misinformazione e COVID-19.....	9
Il "discorso d'odio".....	10
Misure efficaci per contrastare l'epidemia di COVID-19: il ruolo della libertà di espressione e informazione.....	12
Libero flusso di informazioni.....	12
Il ruolo dei media.....	12
Il ruolo dei social media.....	13
Raccomandazioni.....	15
Agli stati.....	15
Ai media.....	16
Ai social media.....	17
Note.....	18

Introduzione

Il COVID-19, prima conosciuto come “nuovo coronavirus 2019”, è la patologia causata da un nuovo ceppo virale della famiglia dei coronavirus.¹ Sebbene la maggior parte dei casi di COVID-19 siano lievi, i casi più gravi possono sviluppare polmonite e una ridotta percentuale risulta fatale. Le autorità sanitarie hanno identificato i primi casi di COVID-19 nella città di Wuhan, situata nella provincia cinese di Hubei, nel dicembre 2019. Alla data del 6 marzo 2020, sono stati confermati 95.270 casi di contagio e 3.280 vittime in 79 paesi.²

Nelle settimane successive alla scoperta del COVID-19, il governo cinese ha messo in atto una rigida strategia per cercare di tenere sotto controllo la circolazione delle notizie sull'epidemia. Le autorità hanno limitato l'accesso dei cittadini alle informazioni, censurato le comunicazioni online, arrestato i whistleblower e perseguitato gli utenti della rete, i giornalisti e il personale sanitario responsabili della condivisione di notizie sulla malattia.³ Secondo gli esperti, l'occultamento delle informazioni ha compromesso la reazione di contrasto alla diffusione della patologia.⁴

Nel mese di febbraio la morte di Li Wenliang, medico trentatreenne vittima del COVID-19, ha scatenato la reazione frustrata dei cittadini. Li era stato tra i primi a dare l'allarme sulla malattia e in conseguenza era stato arrestato, ammonito per “aver rilasciato dichiarazioni mendaci a mezzo internet” e costretto a firmare un documento in cui riconosceva la sua “condotta illegale”. Il popolo cinese, indignato per il trattamento che le autorità avevano riservato al medico, ha preteso che i censori ammettessero la sua morte e criticato le misure del governo per gestire l'emergenza.⁵

Con il dilagare della malattia prima nei paesi limitrofi e poi nel mondo intero, i governi e i cittadini hanno dovuto far fronte a un profluvio di menzogne, miti e “fake news” in rete e, in alcuni casi, nei media tradizionali. A febbraio, l'OMS ha segnalato il problema di una “colossale infodemia” legata alla diffusione del COVID-19 che avrebbe “reso difficile ai cittadini l'identificazione di fonti autorevoli e linee guida affidabili in caso di necessità”.⁶ Inoltre, l'OMS ha più volte sottolineato il danno che la misinformazione⁷ comporta nel contrasto all'avanzata dell'epidemia.⁸

La possibilità di usare asciugamani elettrici, mangiare aglio o bere candeggina per curare l'infezione, il fatto che la malattia sia frutto di armi biologiche americane o cinesi o di un sinistro complotto della Fondazione Bill & Melinda Gates, la previsione dei Simpson in un episodio del 1993 in cui viene nominato il coronavirus sono solo alcuni dei miti che circolano online.⁹ Più banalmente, vengono gonfiati i numeri dei casi positivi all'infezione o si diffondono descrizioni inesatte delle misure attuate dai governi. Gli studiosi hanno scoperto che le informazioni false sul COVID-19 hanno ottenuto molte più visualizzazioni rispetto a quelle rilasciate da fonti autorevoli come l'OMS o i Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie.¹⁰

L'insorgenza del COVID-19 ha anche alimentato l'avversione nei confronti della popolazione cinese e degli stranieri in molte regioni del pianeta, causando la proliferazione dei cosiddetti “discorsi d'odio”, diffusi in particolar modo sui social media e, talvolta, da account anonimi. In alcuni casi, anche i media tradizionali e le fonti istituzionali hanno pubblicato messaggi discriminatori, e sono stati segnalati esercizi commerciali che comunicavano tramite dei cartelli il divieto di ingresso nel negozio ai clienti cinesi.¹¹

Molti governi hanno reagito alla misinformazione sull'epidemia servendosi di misure drastiche. Sebbene la Cina abbia rimodulato la sua reazione alla diffusione della malattia applicando una rigorosa quarantena e avviando una collaborazione con le istituzioni sanitarie su scala

mondiale, il suo governo non ha cessato di controllare rigidamente l'informazione pubblica e di perseguire i delatori del governo e delle forze di polizia. In altre nazioni asiatiche, i governi hanno messo in atto leggi repressive nell'ambito del controllo delle "fake news", della comunicazione in rete e dei reati informatici per arrestare e perseguire chiunque facesse trapelare notizie sul virus considerate infondate.¹² La Thailandia ha istituito un "Centro Anti-Fake News" con l'obiettivo di avviare indagini e perseguire penalmente gli autori di dichiarazioni mendaci relative al COVID-19. Il governo iraniano ha istituito un "presidio anticoronavirus" che ha proceduto all'arresto dei cittadini dichiarati responsabili della fuga di notizie mendaci e ha contestualmente occultato informazioni sulla diffusione della malattia nel paese.¹⁴

Per far fronte a simili problemi, sono state promosse alcune iniziative. Nel mese di gennaio l'OMS ha lanciato il suo Network di Informazioni sull'Epidemia (EPI-WIN), progetto mirato a combattere la misinformazione attraverso la diffusione di "informazioni accurate e puntuali tratte da fonti affidabili".¹⁵ L'OMS ha inoltre avviato una partnership con gli "influencer" e con imprese informatiche tra cui Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo e Pinterest per promuovere un'informazione accurata sul COVID-19. I principali social media hanno attuato misure per promuovere contenuti autorevoli sul virus tramite un'apposita sezione di notizie e la riduzione della visibilità delle notizie false.¹⁷

ARTICLE 19 sostiene tali iniziative. A fianco di altri diritti umani fondamentali, il diritto alla libertà di espressione e informazione dovrebbe costituire la base normativa per affrontare la diffusione del COVID-19. Nel contesto di un'emergenza sanitaria come quella attuale, il libero flusso di informazioni è cruciale. Le epidemie e le pandemie virali sono per loro natura eventi estesi che colpiscono la popolazione su scala regionale, nazionale o mondiale. Le autorità statali non possono monitorare in maniera esaustiva la diffusione del virus e lo sviluppo di nuovi focolai in tempo reale; piuttosto, una reazione efficace alle epidemie e alle pandemie da parte del sistema sanitario pubblico si basa sul monitoraggio e sulle informazioni fornite dai comuni cittadini. Anche i giornalisti, i ricercatori e i professionisti del settore sanitario svolgono un ruolo essenziale nel controllo della diffusione di un virus.

Allo stesso tempo, i cittadini, i medici e gli epidemiologi non possono proteggere in modo efficace se stessi e gli altri senza la garanzia di poter accedere a informazioni accurate e aggiornate rilasciate dalle autorità. L'occultamento e la censura delle notizie da parte delle istituzioni alimentano le epidemie virali.¹⁸ Gli organi governativi hanno accesso diretto alle informazioni raccolte dai funzionari pubblici e spesso per loro è più facile reperire i dati forniti da fonti statali e non. L'accesso a queste informazioni è essenziale per dare indicazioni ai cittadini, alle comunità e ai professionisti del settore sanitario circa i comportamenti da seguire. Inoltre, per valutare la reazione delle istituzioni all'emergenza sanitaria, la cittadinanza deve potersi informare sulle politiche e sulle misure governative.

Il presente documento definisce la posizione di ARTICLE 19 in merito all'impatto che l'emergenza COVID-19 ha sulla libertà di espressione, e lo fa richiamando gli standard internazionali sul diritto alla libertà di espressione e di informazione, in particolare in relazione al diritto alla salute, ed evidenziando il ruolo primario dei suddetti diritti nel definire e nell'attuare strategie efficaci per promuovere la salute pubblica. Il documento descrive in modo dettagliato le sfide che l'attuale emergenza COVID-19 pone alla libertà di espressione e di informazione e presenta alcune raccomandazioni indirizzate ai governi e ad altri attori, in particolar modo i media e i social media.

Norme applicabili sui diritti umani

Il diritto alla libertà di espressione e informazione

Il diritto alla libertà di espressione e informazione è tutelato dall'Articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR)¹⁹ ed è tradotto in norma giuridica dall'Articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)²⁰ e dai trattati regionali sui diritti umani.²¹

Il diritto alla libertà di espressione ha un vasto ambito di applicazione. L'Articolo 19, comma 2 dell'ICCPR prescrive che gli stati garantiscano a ogni individuo "la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta".²² Il Comitato ONU per i diritti umani, organo competente per l'interpretazione dell'ICCPR, ha affermato che tale diritto è applicabile ai commenti politici, al giornalismo, all'insegnamento, al dibattito su questioni relative ai diritti umani, ai commenti personali e alle comunicazioni private, e garantisce la tutela dell'espressione online.²³

Seppur fondamentale, il diritto alla libertà di espressione non è assoluto. Gli stati possono limitare tale diritto con lo scopo di difendere i legittimi interessi nazionali, compresa la salute pubblica. Tuttavia, il Comitato ONU per i diritti umani ha stabilito che le restrizioni devono avere carattere eccezionale e superare un rigido "test in tre fasi".²⁴

Tutte le restrizioni devono:

- **Essere a norma di legge:** ogni restrizione deve essere prevista da una legge o da un regolamento formulati con precisione sufficiente da permettere all'individuo di regolare la propria condotta;
- **Perseguire obiettivi legittimi:** ogni restrizione deve mirare alla tutela di un interesse nazionale tra quelli enumerati all'Articolo 19, comma 3, ovvero al rispetto dei diritti e della reputazione altrui, alla tutela della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della salute e della morale pubblica;
- **Essere necessarie e proporzionate:** lo stato deve dimostrare in modo specifico e caso per caso l'esatta natura della minaccia, e la necessità e proporzionalità dell'azione intrapresa di conseguenza, in particolare attraverso la definizione di una diretta e immediata connessione tra l'espressione oggetto di limitazione e la minaccia.

Inoltre, l'Articolo 20, comma 2 dell'ICCPR stabilisce che qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che possa costituire forma di incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza debba essere proibito dalla legge.

In caso di restrizioni all'espressione, i governi hanno l'obbligo di dimostrare l'esatta natura dell'eventuale minaccia alla salute pubblica o a un altro legittimo interesse nazionale,²⁵ nonché la necessità e la proporzionalità del metodo scelto per applicare tale limitazione.²⁶ Il Comitato ONU per i diritti umani ha manifestato la pericolosità del ricorso alle vie penali per punire giornalisti, ricercatori e attivisti per i diritti umani che condividono informazioni di legittimo interesse pubblico.²⁷

Spesso le crisi sanitarie come le epidemie o le pandemie mettono l'operato degli organi decisionali sotto i riflettori. In occasione dell'emergenza COVID-19, i timori e la frustrazione

dei cittadini si sono talvolta manifestati sotto forma di critiche, fondate o meno, alle istituzioni nazionali e nei confronti delle misure messe in atto dai governi. Le azioni intraprese dagli stati per reprimere le critiche nei confronti delle autorità pubbliche sono incompatibili con il diritto alla libertà di espressione. Il Comitato ONU per i diritti umani ha stabilito che “nel caso di dibattiti pubblici sulle figure pubbliche [...] il valore assegnato [alla] libera espressione è particolarmente elevato”.²⁸

Il diritto di accesso alle informazioni è un elemento fondamentale del diritto alla libertà di espressione. In particolare, tutti gli individui hanno il diritto di ottenere le informazioni di cui gli enti pubblici sono in possesso.²⁹ Il Comitato ONU per i diritti umani ha specificato che gli stati hanno il dovere di rilasciare prontamente informazioni di pubblico interesse e di agire per facilitare l'accesso alle informazioni a disposizione degli enti pubblici, anche in virtù della legislazione sulla libertà di informazione.³⁰ Il diritto all'accesso alle informazioni si estende a tutti gli enti e le autorità pubbliche, compresi quelli in ambito esecutivo, legislativo e giudiziario e a tutti i livelli compreso quello nazionale, regionale o locale.³¹ Tale diritto comprende anche le informazioni a disposizione di altri organismi che svolgono funzioni pubbliche.³² In qualità di elemento fondamentale della libertà di espressione, anche il diritto di accesso alle informazioni può andare incontro a restrizioni, nella misura in cui queste rispettino i rigidi criteri di cui all'Articolo 19, comma 3, dell'ICCPR.

Normative sui media

La garanzia della libertà di espressione ha particolare valore per i media. Gli organismi internazionali per i diritti umani hanno più volte sottolineato il “ruolo prominente della stampa in uno paese in cui vige lo stato di diritto”³³ e il ruolo essenziale dei media in una società democratica.³⁴ Per esempio, il Comitato ONU per i diritti umani ha evidenziato che:

La libera circolazione di idee e informazioni sulle questioni pubbliche e politiche tra cittadini, candidati e rappresentanti eletti è essenziale. Ciò comporta la necessità di una stampa e di altri mezzi di comunicazione liberi e aventi la possibilità di commentare le questioni pubbliche senza andare incontro a censura o restrizioni nonché di informare la pubblica opinione. Anche il pubblico gode del corrispondente diritto di ricevere informazioni dai media.³⁵

Il Relatore speciale dell'ONU sul diritto alla salute ha sottolineato in maniera più specifica l'importanza dei media nel garantire la responsabilità nei sistemi sanitari.³⁶

Se il diritto internazionale dei diritti umani stabilisce che gli stati debbano tutelare, promuovere e rispettare i diritti umani, anche la responsabilità delle imprese commerciali nel rispetto di tali diritti è ampiamente riconosciuta.³⁷ I Principi guida su imprese e diritti umani dell'ONU costituiscono uno strumento non vincolante per l'applicazione delle norme sui diritti umani alle imprese, comprese le piattaforme di social media.³⁸ In essi viene affermato che “[L]e imprese devono rispettare i diritti umani”³⁹, e vengono elencati altri obblighi a cui le aziende devono adempiere. Tra questi, il dovere di applicare le norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale,⁴⁰ di attenuare l'impatto negativo sui diritti umani,⁴¹ di sviluppare politiche che promuovano i diritti umani,⁴² di elaborare analisi approfondite per identificare possibili rischi per la tutela diritti umani,⁴³ e di porre rimedio alle violazioni dei diritti umani.⁴⁴

Considerati gli ampi poteri a disposizione delle piattaforme di social media per gestire e limitare la comunicazione online, le norme sui diritti umani relative alla libertà di espressione assumono particolare rilevanza. In una serie di recenti rapporti, il Relatore speciale dell'ONU sulla libertà di espressione e sull'accesso all'informazione ha esaminato la condotta in merito assunta dalle società del settore. In essi, il Relatore ha più volte segnalato che “poche aziende applicano i

principi dei diritti umani nelle loro attività”⁴⁵ e che il settore gestisce problemi quali il discorso d’odio “ignorando quasi del tutto l’impatto dei propri prodotti sui diritti umani”.⁴⁶

Le politiche di controllo dei contenuti dovrebbero essere chiaramente articolate e facilmente comprensibili, e garantire agli utenti una corretta modalità di valutazione della loro comunicazione online.⁴⁷ In un rapporto del 2018, il Relatore speciale ha segnalato in particolare il carattere “vago” e “soggettivo” delle norme di moderazione applicate dalle società di social media.⁴⁸ Queste, inoltre, dovrebbero offrire la fondamentale garanzia di un giusto processo, notificando e motivando eventuali rimozioni dei contenuti e concedendo la possibilità di ricorso.⁴⁹

Il diritto alla salute

Il diritto alla salute è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani⁵⁰ ed è tradotto in norma giuridica dall’Articolo 12 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR), che *inter alia* stabilisce l’obbligo per gli stati firmatari di prevenire, curare e arginare le epidemie.⁵¹ Il Patto fa anche riferimento al lavoro individuale e collettivo degli stati per implementare e intensificare i controlli epidemiologici e la raccolta dei dati sulle malattie.⁵² Di conseguenza, l’accesso alle informazioni include il diritto di ricercare, ricevere e condividere informazioni e idee in ambito sanitario. Gli stati devono adempiere a tali obblighi relativi all’accesso alle informazioni anche durante gli eventi epidemiologici.

Il diritto alla salute è strettamente legato al diritto alla libertà di espressione e informazione.⁵³ Il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali ha evidenziato che “l’accessibilità delle informazioni” è un elemento chiave del diritto alla salute.⁵⁴ Se gli stati limitano la comunicazione relativa a questioni sanitarie, bloccano l’accesso alle informazioni e non pubblicano prontamente le notizie in merito, questo può avere conseguenze sulla salute della popolazione e il diritto alla salute non viene pienamente garantito.

Il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali ha specificamente messo in guardia contro la censura delle informazioni in ambito sanitario o la limitazione della partecipazione pubblica a dibattiti o iniziative sul tema.⁵⁵ Come dimostrato dal primo approccio adottato dalla Cina allo scoppio dell’emergenza COVID-19, la repressione della comunicazione dei cittadini in merito a un’epidemia pregiudica le misure di controllo e di contrasto alla diffusione della malattia. Al contrario, la tutela della libertà di espressione garantisce agli organi decisionali e ad altri attori fondamentali l’accesso a informazioni di vitale importanza riportate dalla popolazione, dai giornalisti e dalle istituzioni sanitarie.

Il Relatore speciale dell’ONU sul diritto alla salute ha anche evidenziato la necessità di trasparenza sulle politiche di salute pubblica e l’importanza dell’informazione per responsabilizzare gli organi decisionali e dare facoltà a ogni individuo di tutelare la propria salute.⁵⁶ Anche il Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali ha condannato “la deliberata negazione o manipolazione delle informazioni di vitale importanza per la tutela o la cura della salute pubblica”.⁵⁷

Le sfide alla libertà di espressione associate all'epidemia di COVID-19

Misinformazione e COVID-19

La misinformazione rappresenta una grande sfida nella gestione di un'epidemia o di altre crisi sanitarie. Con il dilagare del COVID-19, la popolazione in ogni parte del mondo ha riscontrato difficoltà nel distinguere la realtà dalla finzione. In alcuni casi, i cittadini hanno abbracciato teorie o adottato pratiche che aumentano i rischi sanitari invece di ridurli. I governi dovrebbero prendere in seria considerazione la minaccia rappresentata dalla misinformazione e sviluppare politiche che contrastino la diffusione di notizie mendaci e le campagne di disinformazione studiate a tavolino. Il fenomeno della misinformazione non si limita a rendere vani gli sforzi per la tutela della salute pubblica: essa può anche portare alla violazione di altri diritti umani.

Sebbene la misinformazione costituisca una minaccia, qualsiasi restrizione alla sua diffusione deve rispondere ai requisiti di legalità, legittimità, necessità e proporzionalità già menzionati. Nel valutare il rispetto di tali criteri, bisogna tenere presente che la tutela garantita dal diritto alla libertà di espressione non è limitata alle notizie e alle dichiarazioni che rispondono alla verità.⁵⁸ Di fatto, anche le dichiarazioni mendaci possono godere di questa tutela.

In particolare, la dichiarazione congiunta rilasciata da quattro relatori sulla libertà di espressione fornisce ai governi delle indicazioni molto rilevanti per la lotta al COVID-19.⁵⁹ Nel documento i Relatori speciali hanno affermato che:

[V]ietare in via generale la divulgazione delle informazioni basate su idee ambigue e vaghe, comprese le "notizie false" o le "notizie non oggettive", costituisce una violazione delle norme internazionali.⁶⁰

Purtroppo, i governi di diversi paesi si sono ripetutamente serviti di questo genere di leggi repressive ed eccessivamente generiche per limitare le informazioni sul COVID-19 considerate false. ARTICLE 19 ha più volte segnalato la propria perplessità nei confronti di molte di queste leggi⁶¹ ed ha evidenziato come la loro libera interpretazione da parte delle autorità permetta di limitare la libertà di espressione, facendo sì che la loro applicazione assuma un carattere arbitrario e privando gli individui delle indicazioni necessarie per adeguare la propria condotta alle norme del diritto.

Inoltre, le politiche di contrasto alla misinformazione basate principalmente sulla censura, sulle sanzioni penali e sulla detenzione destano preoccupazioni sul fronte della proporzionalità. È già stato menzionato come alcuni governi –in particolare quello cinese– abbiano messo in atto un vasto sistema di censura delle informazioni sull'epidemia di COVID-19 pur non avendo dato prova dell'inefficacia di metodi meno invasivi. Inoltre, molte nazioni hanno punito i cittadini considerati responsabili della diffusione di informazioni false applicando leggi che prevedono pene severe, compreso l'arresto. ARTICLE 19 sostiene che l'arresto e la detenzione siano pene proporzionate solo alle forme più gravi di reato di espressione, come l'odio discriminatorio che costituisce un'istigazione alla violenza.⁶³

Vi sono inoltre valide ragioni di natura sociale per astenersi dall'uso di metodi coercitivi nella lotta alla misinformazione durante un'epidemia o una pandemia. È fondamentale che ogni individuo si consideri libero di esprimere le proprie preoccupazioni sulla diffusione del COVID-19 o sulle misure adottate dalle autorità senza il timore di essere punito qualora queste si rivelassero infondate. I metodi punitivi nei confronti dei cittadini che diffondono

inconsapevolmente informazioni false generano un grave effetto intimidatorio sulle comunicazioni, ostacolando quel genere di condivisione delle informazioni che invece è necessario per identificare e reagire prontamente all'insorgenza di un'epidemia. Un approccio eccessivamente rigido al fenomeno della misinformazione reprime quel genere di interazione tra cittadini che può essere utile nell'identificazione precoce dei focolai e nell'applicazione di misure di contenimento efficaci.

Purtroppo alcuni paesi non si sono solo limitati a contrastare la misinformazione violando le norme internazionali sui diritti umani, ma hanno anche lanciato campagne di propaganda e disinformazione.⁶⁴ Durante un'emergenza sanitaria, i programmi e le politiche dei governi vengono tenuti in particolare considerazione, e spesso gli stati ne approfittano per prendere il controllo della comunicazione e manipolare la percezione che i cittadini hanno dell'operato delle autorità pubbliche. I governi degli Stati Uniti e della Cina sono stati accusati di aver dato informazioni fuorvianti sulla diffusione del COVID-19 e sulle proprie politiche di contenimento.⁶⁵ Altri governi sono stati accusati di aver insabbiato le notizie sulla propagazione del virus⁶⁶ o di aver diffuso false informazioni per interessi politici. La misinformazione promossa dalle istituzioni è particolarmente nociva: mina la fiducia nelle autorità dello stato e spinge i cittadini e il personale sanitario verso condotte errate.

Il “discorso d'odio”

Nel diritto internazionale dei diritti umani non esiste una definizione universale di “discorso d'odio”. Tuttavia, governi, politici e cittadini comuni usano questa dicitura per condannare quelle opinioni che non condividono e invocare una limitazione a certe tipologie di espressione.

L'avversione nei confronti dei cinesi e degli stranieri provocata dalla diffusione del COVID-19 ha numerose implicazioni nell'ambito dei diritti umani. Il “discorso d'odio” può essere il fattore scatenante di episodi di violenza e discriminazione e può comportare per i destinatari l'impossibilità di esercitare i propri diritti. Di contro, un approccio eccessivamente rigido al “discorso d'odio” può reprimere il dibattito pubblico e violare il diritto alla libertà di espressione. Pertanto, qualsiasi limitazione al “discorso d'odio” posta in essere dalle istituzioni deve soddisfare i criteri stabiliti agli Articoli 19, comma 3, e 20, comma 2 dell'ICCPR.

Sebbene gli stati abbiano talvolta un legittimo interesse a limitare il “discorso d'odio” –ad esempio, promuovere la salute pubblica o proteggere i diritti altrui–, spesso incorrono nell'errore di preferire l'applicazione di sanzioni penali a misure meno severe. Il diritto civile e il diritto amministrativo offrono molte opportunità per reagire in modo efficace e proporzionato al “discorso d'odio”. Si dovrebbe ricorrere alle sanzioni penali solo in ultima istanza e nei casi più gravi, applicando pene proporzionate.⁶⁷

L'eccessivo ricorso degli stati alle sanzioni di natura penale va spesso a scapito di altre misure efficaci nel contrasto al “discorso d'odio”. In documenti quali la Risoluzione 16/18 del Consiglio ONU dei diritti umani⁶⁸ e il Piano d'azione di Rabat,⁶⁹ gli organismi delle Nazioni Unite hanno fornito agli stati una guida per attuare misure efficaci nella lotta alla discriminazione e al “discorso d'odio”; tra queste, la creazione di un meccanismo istituzionale per identificare e gestire le tensioni sociali, la formazione del personale governativo nell'ambito della promozione della tolleranza, il potenziamento del ruolo dei leader nella condanna dell'intolleranza, la promozione del dialogo intra e intercomunitario, il sostegno al pluralismo e alla diversità dei mezzi d'informazione, e l'approvazione di leggi rigorose contro le discriminazioni. Per contrastare l'avversione nei confronti dei cinesi e degli stranieri e i “discorsi d'odio” scatenati dall'epidemia di COVID-19, i governi dovrebbero includere simili misure nei loro piani d'azione.

Anche gli attori non governativi come i media, i social media e la collettività hanno un ruolo nella lotta al “discorso d'odio” e all'intolleranza (si vedano i paragrafi successivi). L'OMS ha avviato una collaborazione con l'UNICEF e la Federazione Internazionale della Croce Rossa per fornire ai governi, ai media e alla società civile delle linee guida da seguire nella lotta allo stigma sociale associato al COVID-19.⁷⁰

Misure efficaci per contrastare l'epidemia di COVID-19: il ruolo della libertà di espressione e informazione

Libero flusso di informazioni

L'informazione è essenziale per garantire efficaci metodi di contrasto alla diffusione del COVID-19, come l'applicazione di misure precauzionali da parte dei cittadini. Pertanto, l'identificazione delle informazioni di primaria necessità per la popolazione, le comunità e gli individui è un elemento essenziale nelle strategie volte a gestire le crisi sanitarie. Non bisogna considerare solo quali informazioni devono essere fornite, ma anche come fornirle in modo da renderle accessibili e comprensibili al più ampio bacino di utenza.

Il divieto di accesso alle informazioni è per lo più frutto dell'assenza di una normativa sulla libertà di informazione e dei vincoli di confidenzialità istituzionale cui numerose autorità governative sono sottoposte. Inoltre, in molti paesi vige una legislazione repressiva che limita l'accesso alle informazioni di pubblico interesse e di vitale importanza o la circolazione delle stesse. Raramente la libertà di informazione è riconosciuta come un elemento essenziale per identificare e affrontare le sfide in ambito di diritti umani.

Il ruolo dei media

Un sistema mediatico libero e indipendente assume particolare rilevanza durante una crisi sanitaria come quella provocata dal COVID-19. I media svolgono un ruolo fondamentale nella diffusione delle informazioni ai cittadini più a rischio di infezione. I mezzi di comunicazione indipendenti possono monitorare le risposte nazionali e internazionali all'epidemia, promuovere la trasparenza e sensibilizzare sulla necessità della diffusione delle informazioni utili riguardo alle misure di pubblica sicurezza. I media possono anche essere un mezzo tramite il quale i cittadini contagiati possono trasmettere importanti comunicazioni agli organi decisionali e ad altri attori fondamentali.

Sin dalle prime segnalazioni dell'emergenza COVID-19 in Cina, i giornalisti hanno svolto un ruolo cruciale nella riduzione dei rischi associati al virus. Hanno identificato nuovi focolai, fornito informazioni sulle misure di contenimento, smascherato le notizie false e responsabilizzato i governi per le politiche messe in atto. Tuttavia in alcuni casi la stampa non è riuscita a mantenere i più elevati standard professionali, e ha diffuso informazioni inaccurate, o che hanno contribuito al dilagare di notizie discriminatorie.

Ogni volta che un governo attacca la stampa, la sua capacità di reagire al COVID-19 ne risente. Gli arresti o le denunce penali a carico dei giornalisti responsabili di aver fornito notizie sul virus verificatisi in diversi paesi sono perfetti esempi della reazione eccessiva dei governi.⁷¹ Anche forme più sottili di aggressione o intimidazione, come un controllo invasivo o la negazione e la revoca arbitrarie dei visti, sono dannose e controproducenti.

I media tradizionali svolgono un ruolo indispensabile nelle crisi sanitarie come quella attuale. Una cronaca giornalistica rigorosa e basata sui fatti può sfatare miti, smantellare campagne di propaganda e combattere il "discorso d'odio". Al contrario, una cronaca inaccurata,

discriminatoria o intenzionalmente fuorviante può contribuire ad ondate di misinformazione e intolleranza.

Il rispetto della deontologia giornalistica è fondamentale in casi simili.⁷² La stampa deve rispondere ai più elevati standard professionali per fornire al pubblico informazioni accurate e affidabili. Le aziende del settore devono garantire che il proprio organico conosca, condivida e promuova gli standard professionali, e che la propria struttura interna supporti i giornalisti qualora identifichino o sollevino problematiche relative ai suddetti standard. Le autorità garanti dei media devono sostenere e promuovere i più elevati standard professionali, essere disponibili a ricevere eventuali ricorsi, ed essere in grado di adottare misure appropriate come il diritto di replica e di rettifica.

Il ruolo dei media è fondamentale anche nella lotta alla misinformazione e al “discorso d’odio” e nella promozione dell’antidiscriminazione e dell’interculturalità durante una crisi.⁷³ Laddove si riscontri la diffusione della misinformazione, i media, in particolare il servizio pubblico, possono fare la propria parte per identificare e smentire le informazioni false. Tra gli altri compiti, è dovere dei giornalisti riportare notizie accurate, evitare gli stereotipi negativi, astenersi dai riferimenti a etnie o nazionalità qualora non siano necessari e informare sugli episodi di discriminazione.⁷⁴ Le autorità garanti dei media, basandosi sugli standard professionali del settore, devono elaborare dettagliate raccomandazioni sulle modalità con cui la stampa deve affrontare gli episodi di disinformazione, “discorsi d’odio” e discriminazione.

Il ruolo dei social media

Le piattaforme di social media svolgono un ruolo sempre più predominante nella facilitazione delle comunicazioni, nella diffusione delle informazioni e nella condivisione di opinioni. Le principali piattaforme –Facebook, Twitter, YouTube, Weibo e altre– possono essere messe a servizio del pubblico o al contrario essere utilizzate per disseminare caos e diffidenza. Tali possibilità sono state dimostrate dall’uso dei social media durante l’epidemia di COVID-19. I governi, i professionisti del settore sanitario, le comunità e gli individui si sono costantemente serviti dei social media per reperire informazioni essenziali sul virus. Tuttavia, le svariate e contrastanti informazioni trovate online hanno anche generato confusione negli utenti.

Oggi le piattaforme di social media hanno un potere di censura pari o superiore a quello dei governi. Non sono però sottoposte alle stesse norme internazionali che vincolano gli stati e sono poche quelle che applicano in modo significativo la normativa sui diritti umani nelle proprie policy e nelle attività che svolgono.

I social media devono garantire che qualsiasi azione di controllo dei contenuti online o delle attività degli utenti sia trasparente e chiaramente definita nelle condizioni contrattuali. Le misure di contrasto alla disinformazione a loro disposizione sono più numerose di quelle in mano ai governi; di conseguenza, possono servirsi di una vasta gamma di strumenti di contrasto flessibili e compatibili con i Principi guida.⁷⁵ Piuttosto che mettere al bando gli utenti o cancellare contenuti inesatti, le piattaforme di social media possono modificare i propri algoritmi per promuovere informazioni affidabili, limitare la viralità dei contenuti, evidenziarne la falsità tramite avvisi o etichette, applicare policy rigorose sugli annunci pubblicitari, sospendere temporaneamente gli account, o promuovere link a fonti di informazioni autorevoli.⁷⁶

Anche la collaborazione tra le aziende del settore e altri enti può offrire opportunità per contrastare la misinformazione e il “discorso d’odio”. Come già menzionato, ad esempio, Facebook ha avviato una partnership con l’OMS e con i ministeri della salute di alcuni stati per

promuovere link a contenuti autorevoli o per inserirli nella sezione notizie della piattaforma.⁷⁷ Facebook collabora anche con aziende esterne di *fact-checking* per contrastare la misinformazione sul virus. Simili iniziative e partenariati sono stati incoraggiati anche dal Relatore speciale dell'ONU sulla libertà di espressione e sull'accesso all'informazione e dai relatori regionali.⁷⁸ Tuttavia, le collaborazioni volte a facilitare la rimozione dei contenuti o a intraprendere azioni contro le comunicazioni online possono anche limitare illegittimamente la libertà di espressione. Le piattaforme di social media devono comunicare in modo trasparente i termini di tali collaborazioni e garantirne l'utilità nella promozione della normativa internazionale sulla libertà di espressione.

I governi hanno spesso cercato di influenzare la modalità con cui i social media gestiscono e facilitano l'espressione sulle proprie piattaforme –promulgando leggi in merito, avanzando richieste private, o minacciando di negare loro l'accesso ai mercati. Alcune richieste dei governi, se soddisfatte, comportano la violazione dei diritti umani: ne sono esempi la richiesta illegittima di dati sensibili degli utenti o l'obbligo di censurare le critiche alle istituzioni. Come stabilito dai Principi guida, le aziende devono “[s]tudiare le modalità per onorare i principi dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale in caso di conflitti normativi”.⁷⁹

Nonostante la regolamentazione delle piattaforme di social media non sia necessariamente incompatibile con le norme internazionali sui diritti umani, questa deve essere elaborata in modo da tutelare la libertà di espressione. I Principi di Manila sulla responsabilità degli intermediari delineano le norme che regolano le relazioni tra i governi e le piattaforme online.⁸⁰ Il principio chiave stabilisce che gli intermediari non sono responsabili dei contenuti pubblicati o condivisi da terzi.⁸¹ I governi devono abrogare o emendare quelle leggi che attribuiscono tale responsabilità agli intermediari e astenersi dall'approvazione di leggi simili in futuro.

È fondamentale che i social media garantiscano trasparenza con riferimento alle loro relazioni con i governi. Il Relatore speciale ha sollecitato la divulgazione di “[i]nformazioni sulle attività governative che necessitano il supporto delle imprese”⁸² e ha anche criticato le ‘relazioni sulla trasparenza’ pubblicate dalle piattaforme di social media per la scarsità di informazioni in esse contenute.⁸³

Come già specificato, la misinformazione costituisce una seria minaccia ai diritti umani e un imponente ostacolo alle risposte all'epidemia di COVID-19. I governi, i media e i social media svolgono tutti un ruolo nella lotta alla misinformazione, ma le loro policy devono basarsi sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e informazione.

Raccomandazioni

Le misure per contrastare l'epidemia di COVID-19 devono ottemperare alle garanzie internazionali sui diritti umani, comprese quelle relative al diritto alla libertà di espressione e informazione. ARTICLE 19 sollecita gli stati, gli attori del settore mediatico e le piattaforme dei social media a implementare le seguenti misure.

Agli stati

- I governi dovrebbero **pubblicare in maniera proattiva le informazioni** relative alla diffusione del COVID-19, compresi il numero dei casi, la distribuzione geografica, le statistiche sulla mortalità e sulle guarigioni, le politiche e le misure di contrasto messe in atto dalle istituzioni. Un importante primo passo è rappresentato dalla realizzazione di campagne informative di pubblica utilità, pagine web dedicate, servizi di messaggistica sui social media contenenti sia aggiornamenti sul virus sia raccomandazioni sulle strategie di prevenzione. Tutte le policy e i piani d'azione sviluppati per arginare la diffusione del COVID-19 dovrebbero includere l'impegno alla trasparenza e alla completezza delle informazioni.
- I governi dovrebbero servirsi della normativa sulla **libertà di informazione** per agevolare l'accesso alle informazioni pubbliche, rendendo obbligatorio il rilascio di una certa tipologia di dati e notizie e istituendo un sistema attraverso il quale gli individui e i gruppi sociali possano richiedere informazioni agli enti pubblici. Gli stati nei quali sono previste leggi sulla libertà di informazione devono rendere prioritaria la loro implementazione e prendere in considerazione possibili emendamenti per adeguare tali leggi alla normativa e alle buone pratiche regionali e internazionali; gli stati in cui tali leggi non sono previste dovrebbero prendere in considerazione la loro approvazione tramite un processo inclusivo e partecipativo.
- Le pubbliche autorità dovrebbero **astenersi dal ricorso alle denunce penali** e ad altre misure coercitive come strumenti principali nella lotta al "discorso d'odio" e alla misinformazione scaturiti dall'epidemia di COVID-19. I procedimenti penali e le pene detentive dovrebbero essere riservati alle forme più gravi di reato di espressione. Al di là dei casi che rientrano in questa ristretta categoria, le autorità dovrebbero **ritirare le accuse** contro tutti coloro attualmente incriminati a causa delle loro comunicazioni sul virus, e disporre la scarcerazione di chi è attualmente in arresto per simili ragioni. Inoltre, i governi dovrebbero **imporre una moratoria all'uso di leggi repressive** per gestire la comunicazione sul COVID-19, e avviare un processo di **riforma legislativa** per garantire il rispetto della normativa internazionale sulla libertà di espressione.
- Le pubbliche autorità dovrebbero garantire di **non diffondere la misinformazione**, e i governi dovrebbero astenersi dall'uso della propaganda intenzionale o di campagne di disinformazione.

- I governi dovrebbero **garantire ampia tutela ai whistleblower**. Nei numerosi stati in cui la tutela dei segnalatori di illeciti –o *whistleblower*– è garantita dalla normativa sulla libertà di informazione o da leggi autonome, i governi dovrebbero assicurare piena protezione a coloro che esprimono i propri dubbi sulla condotta delle istituzioni o sulle politiche di contrasto all'epidemia di COVID-19. Laddove non esistano leggi in materia di *whistleblowing*, gli stati non dovrebbero ricorrere ad azioni penali o restrittive nei confronti di coloro che rilasciano informazioni di interesse pubblico sull'epidemia.
- I governi dovrebbero **adottare misure positive per combattere il “discorso d'odio”** e l'intolleranza, in conformità con la normativa internazionale sui diritti umani e le buone pratiche ad essi relative. La Risoluzione 16/18 del Consiglio ONU dei diritti umani e il Piano d'azione di Rabat offrono un'importante guida in merito.
- I governi dovrebbero avviare quei processi utili a **garantire un ambiente mediatico libero, indipendente e pluralistico**, servendosi in particolar modo di un quadro normativo chiaro che assicuri autonomia e indipendenza al settore mediatico e radiotelevisivo. Gli stati devono inoltre considerare la possibilità di sostenere i media indipendenti che, anche divulgando informazioni relative all'epidemia di COVID-19 e altre crisi sanitarie, hanno il chiaro obiettivo di servire l'interesse pubblico.
- Le autorità statali dovrebbero **porre fine alle intimidazioni nei confronti dei giornalisti** che riportano notizie sul COVID-19 e sulle misure istituzionali per contenere la diffusione del virus.
- I governi dovrebbero prendere in considerazione misure per **promuovere l'alfabetizzazione mediatica e digitale**, in generale e in relazione all'epidemia di COVID-19. Queste potrebbero prevedere l'inserimento dell'alfabetizzazione mediatica e digitale tra le materie scolastiche e la partecipazione della società civile e delle piattaforme di social media allo sviluppo di tali misure.

Ai media

- I media e la stampa dovrebbero **denunciare prontamente gli episodi di disinformazione, propaganda e discriminazione** legati al COVID-19 sia che provengano dallo stato sia da soggetti privati. Un'informazione accurata e pubblicata da fonti giornalistiche attendibili rappresenta uno dei più potenti strumenti per combattere la misinformazione e il “discorso d'odio”.
- I media e la stampa dovrebbero sostenere **tutti quei sistemi efficaci di autoregolamentazione**, inclusi gli enti di vigilanza nazionali, i garanti, o i *public editor* interni a ciascun organo di informazione. Tali enti o istituzioni dovrebbero fornire il proprio supporto per **garantire il diritto di replica o rettifica** al fine di combattere la diffusione di informazioni inesatte o discriminatorie relative all'emergenza COVID-19.

- I media e la stampa dovrebbero **rispettare i più elevati standard deontologici, compresi i principi di uguaglianza**, ogni qualvolta diffondono notizie sul COVID-19. Le informazioni sull'epidemia in corso dovrebbero essere riportate in maniera accurata e imparziale, evitando gli stereotipi e astenendosi dai riferimenti a etnie o nazionalità qualora questi non siano necessari.

Ai social media

- Le piattaforme di social media dovrebbero **articolare in modo chiaro e facilmente comprensibile le politiche** di gestione della misinformazione e del “discorso d’odio” sulle proprie piattaforme, in conformità con l’approccio “basato sui diritti umani” raccomandato dal Relatore speciale dell’ONU sulla libertà di espressione. Negli ultimi anni, molte piattaforme hanno rimodulato le proprie policy di moderazione dei contenuti fornendo agli utenti definizioni ed esempi più chiari di contenuti considerati inappropriati. Tale processo dovrebbe essere ulteriormente sviluppato, con l’obiettivo di una maggiore chiarezza. Inoltre, le eventuali linee elaborate dai social media nel quadro dell’epidemia di COVID-19 dovrebbero essere ugualmente precise e articolate secondo gli standard di legalità sanciti dalla normativa internazionale sui diritti umani.
- Le piattaforme di social media dovrebbero **fornire le garanzie minime di giusto processo** in ogni azione di contrasto al “discorso d’odio” e alla misinformazione legati al COVID-19. Gli utenti dovrebbero ricevere notifica di simili azioni, tanto della rimozione dei contenuti o della limitazione della loro circolazione quanto del blocco degli account. La demonetizzazione dei contenuti dovrebbe essere eseguita secondo procedure chiare e trasparenti, poiché si configura come una forma di moderazione dei contenuti. In ogni caso, gli utenti dovrebbero avere concrete possibilità di ricorso.
- Le piattaforme di social media dovrebbero **garantire piena trasparenza degli accordi stabiliti con i governi** nell’ambito della misinformazione sul COVID-19. Simili informazioni potrebbero essere incluse in periodiche relazioni di trasparenza che dovrebbero essere redatte in modo completo e dettagliato. Inoltre, le piattaforme dovrebbero **respingere le richieste dei governi che si configurano in violazione dei diritti umani**.
- Infine, le piattaforme di social media dovrebbero **avviare partenariati per combattere il “discorso d’odio” e la misinformazione** legati al COVID-19. Dovrebbero mantenere e approfondire i loro accordi con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e coi ministeri della salute dei vari paesi per promuovere la diffusione di un’informazione accurata in merito al virus. Anche i partenariati con aziende esterne di *fact-checking* sembrano essere efficaci. In ogni caso, le aziende sono tenute a garantire che tali collaborazioni siano conformi alla normativa internazionale sui diritti umani.

Note

¹ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), [Naming the coronavirus disease \(COVID19\) and the virus that causes it](#), s.d.

² OMS, [Novel Coronavirus \(COVID19\) Situation Dashboard](#), s.d.

³ Cfr. Li Yuan, [China Silences Critics Over Deadly Virus Outbreak](#), New York Times, 22 gennaio 2020; Human Rights Watch, [China: Respect Rights in Coronavirus Response](#), 30 gennaio 2020.

⁴ Cfr. G. Shih, E. Rauhala & L.H. Sun, [Early missteps and state secrecy in China probably allowed the coronavirus to spread farther and faster](#), Washington Post, 1 febbraio 2020; Chris Buckley and Steven Lee Myers, [As New Coronavirus Spread, China's Old Habits Delayed Fight](#), New York Times, 1 febbraio 2020.

⁵ Cfr. Li Yuan, [Widespread Outcry in China Over Death of Coronavirus Doctor](#), New York Times, 7 febbraio 2020.

⁶ OMS, [Novel Coronavirus \(2019-nCoV\) Situation Report 13](#), 2 febbraio 2020.

⁷ Nel presente documento, si definisce 'misinformazione' qualsiasi informazione inesatta o fuorviante, mentre il termine 'disinformazione' fa riferimento a tutte quelle informazioni inesatte condivise con un preciso intento nocivo, come quello di ingannare, confondere e manipolare.

⁸ OMS, [Director-General's remarks at the media briefing on 2019 novel coronavirus on 8 February 2020](#), 8 febbraio 2020. Il Direttore Generale dell'OMS ha affermato che "mentre il virus si diffonde, la misinformazione rende ancor più arduo il lavoro dei nostri eroici operatori sanitari, distogliendo l'attenzione dei responsabili politici e generando confusione e paura nella popolazione generale".

⁹ Cfr. OMS, [Coronavirus disease \(COVID-19\) advice for the public: Myth busters](#); M. Richtel, [W.H.O. Fights a Pandemic Besides Coronavirus: an "Infodemic"](#), New York Times, 6 febbraio 2020; E.J. Dickson, [Coronavirus Is Spreading-And So Are the Hoaxes and Conspiracy Theories Around It](#), Rolling Stone, 2 marzo 2020.

¹⁰ J. Gregory, [The coronavirus 'infodemic' is real. We rated the websites responsible for it](#), 28 febbraio 2020.

¹¹ Cfr. H-J. Kim, [Fears of new virus trigger anti-China sentiment worldwide](#), 2 febbraio 2020.

¹² Cfr. Amnesty International, [Singapore: Social media companies forced to cooperate with abusive fake news law](#), 19 febbraio 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/singapore-social-media-abusive-fake-news-law/>; M. Tostevin e J. Geddie, [Coronavirus sends Asia's social media censors into overdrive](#), 4 febbraio 2020; B.Schmidt, [Whuan Doctor's Death Shows Risks of Asia's Fake News Crackdown](#), 7 febbraio 2020.

¹³ Cfr. T. Boonbandit, [Two arrested for spreading coronavirus fake news](#), 30 gennaio 2020.

¹⁴ ARTICLE 19, [Iran: Coronavirus crisis highlights need for the free flow of information](#), 27 febbraio 2020.

¹⁵ OMS, [About EPI-WIN](#), s.d.

¹⁶ OMS, Director-General's remarks, *op.cit.*

¹⁷ Ad esempio, Facebook sta posizionando una serie di 'pop-up informativi' contenenti informazioni rilasciate dall'OMS e dalle autorità sanitarie nazionali in cima alle pagine dei risultati di ricerca in merito al coronavirus; vd. K-X. Jin, Responsabile della Divisione Sanità di Facebook, [Keeping People Safe and Informed About the Coronavirus](#), 30 gennaio 2020, aggiornato il 3 marzo 2020. Facebook si serve anche di una rete di aziende esterne di *fact-checking* certificate per etichettare le notizie false sul virus. In un post su Facebook del mese di marzo, Mark Zuckerberg ha annunciato che l'azienda avrebbe concesso gratuitamente all'OMS una quantità illimitata di spazi pubblicitari per promuovere informazioni accurate; vd. M. Zuckerberg, [post su Facebook](#), 4 marzo 2020. Anche Twitter sta promuovendo le informazioni attendibili posizionandole in cima ai risultati di ricerca e bloccando i link che più probabilmente conducono a risultati inattendibili; vd. J. Chu e J. McDonald, [Twitter, Helping the world find credible information about novel #coronavirus](#), 29 gennaio 2020.

¹⁸ Vd. A. Maryon-Davis, *Outbreaks under wraps: How denials and cover-ups spread ebola, Sars and Aids*, Index on Censorship, vol. 14(1), 12 marzo 2015.

¹⁹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, 10 dicembre 1948, 217 A (III). La Dichiarazione, sebbene sia stata adottata con una risoluzione dell'Assemblea Generale ONU, non è strettamente vincolante per gli stati. Tuttavia, molti dei suoi principi sono considerati aventi forza di legge in qualità di norme consuetudinarie del diritto internazionale sin dall'approvazione della Dichiarazione nel 1948; vd. *Filartiga c. Peña-Irala*, 630 F. 2d 876 (1980) (USA, Corte d'Appello del II Circuito).

²⁰ Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), 16 dicembre 1966, Serie di Trattati n. 999, p. 171.

²¹ Articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 4 settembre 1950; Articolo 9 della Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (Carta di Banjul), 27 giugno 1981; Articolo 13 della Convenzione Americana sui diritti umani, 22 novembre 1969.

²² ICCPR, Articolo 19, comma 2.

²³ ICCPR, Articolo 19, comma 3; HR Committee, Commento Generale n. 34 sull'Articolo 19: Libertà di opinione e di espressione, Doc. ONU CCPR/C/GC/34, commi 11 e 12.

²⁴ *Ibidem*, commi 21-36.

²⁵ *Ibidem*, comma 35.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ *Ibidem*, comma 30.

²⁸ *Ibidem*, comma 38.

²⁹ *Ibidem*, comma 18.

³⁰ *Ibidem*, comma 19.

³¹ *Ibidem*, comma 7.

³² *Ibidem*, comma 18 (riferimenti a comma 7 e nota 7 del Commento Generale).

³³ Cfr. Corte Europea dei diritti dell'uomo (Corte Europea), *Thorgeirson c. Islanda*, 25 giugno 1992, ricorso n. 1377/88, comma 63, o *Castells c. Spagna*, 24 aprile 1992, ricorso n. 11798/85, comma 43.

³⁴ Corte Europea, *Dichand e altri c. Austria*, 26 febbraio 2002, ricorso n. 29271/95, comma 40.

³⁵ Commento Generale n.34, comma 13.

³⁶ Report del Relatore speciale sul diritto di ciascuno a godere del miglior stato di salute fisica e mentale possibile (*Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health*), 11 agosto 2008, Documento ONU n. A/63/263, comma 11.

³⁷ Principi guida sulle imprese e i diritti umani: in attuazione del quadro dell'ONU "Proteggere, rispettare, rimediare" (Principi Ruggie), A/HRC/17/31, 21 marzo 2011, allegato. Il Consiglio per i diritti umani dell'ONU ha approvato i Principi guida tramite risoluzione dell'HRC 17/4, A/HRC/RES/17/14, 16 giugno 2011.

³⁸ Principi guida sulle imprese e diritti umani dell'ONU, adottati dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il 16 giugno 2011, Doc. ONU n. HR/PUB/11/04.

³⁹ *Ibidem*, Principio 11.

⁴⁰ *Ibidem*, Principio 12.

⁴¹ *Ibidem*, Principio 13, lettera b.

⁴² *Ibidem*, Principio 15.

⁴³ *Ibidem*, Principi 17 e 18.

⁴⁴ *Ibidem*, Principio 22.

⁴⁵ Report del Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione (*Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*), 6 aprile 2018, Doc. ONU n. A/HRC/38/35 comma 10.

⁴⁶ Report del Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione (*Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*), 9 ottobre 2019, Doc. ONU n. A/74/486, comma 42.

⁴⁷ Dichiarazione congiunta sulla libertà di espressione e le "fake news", la disinformazione e la propaganda (*Joint Declaration on Freedom of Expression and "Fake News", Disinformation and Propaganda*), 3 marzo 2017, comma 4, lettera a e b.

⁴⁸ Report del Relatore speciale, aprile 2019, comma 26.

⁴⁹ Dichiarazione congiunta 2017, *op. cit.*, comma 4, lettera c; Report del Relatore speciale, aprile 2018, commi 37-38.

⁵⁰ UDHR, art. 25, comma 1.

⁵¹ Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 16 dicembre 1996, Serie di Trattati, vol. 993, p. 3, art. 25, comma 1.

⁵² *Ibidem*, comma 16.

⁵³ Vd. ARTICLE 19, [A Healthy knowledge: Right to information and the right to health](#), 2012

⁵⁴ Comitato ONU per i diritti economici, sociali e culturali, Commento Generale n.14; Il diritto al miglior stato di salute possibile (*The Right to the Highest Attainable Standard of Health*), art. 12, adottato in data 11 agosto 2020, Doc. ONU E/C.12/2000/4, comma 12, lettera b.

⁵⁵ *Ibidem*, comma 34.

⁵⁶ Consiglio dei diritti umani, Report del Relatore speciale sul diritto di ciascuno a godere del miglior stato di salute fisica e mentale possibile (*Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest*

attainable standard of physical and mental health), Paul Hunt, 31 gennaio 2018, Doc. ONU A/HRC/7/11, comma 40.

⁵⁷ Commento Generale n.14, *op. cit.*, comma 50.

⁵⁸ *Ibidem*, preambolo.

⁵⁹ Dichiarazione congiunta 2017, *op. cit.*

⁶⁰ *Ibidem*, comma 2, lettera a.

⁶¹ Vd. ARTICLE 19, [Thailand: Computer Crime Act](#), 31 gennaio 2017; ARTICLE 19, [Singapore: New law on “online falsehoods” a grave threat to freedom of expression](#), 9 maggio 2019; o ARTICLE 19, [Malaysia: Communications and Multimedia Act must be urgently revised](#), 24 marzo 2017.

⁶² Vd. Commento Generale n.34, *op. cit.*, comma 25.

⁶³ Commento Generale n. 34, commi 34 e 46-49, in combinato disposto con ICCPR, art. 20, comma 2.

⁶⁴ Dichiarazione congiunta 2017, *op. cit.*, preambolo. I relatori riconoscono nella disinformazione e nella propaganda promosse dallo stato una grave minaccia al diritto di informazione dei cittadini.

⁶⁵ Cfr. J. Dalton, [Mike Pompeo refuses to deny conspiracy theory that coronavirus is ‘hoax’ created to damage Trump](#), Independent, 1 marzo 2020; o J. Palmer, [Beijing Knows Who to Blame for the Virus: America](#), FP, 2 marzo 2020.

⁶⁶ ARTICLE 19, Iran: Coronavirus crisis, *op.cit.*

⁶⁷ Commento Generale n. 34, *op. cit.*, comma 34; Report del Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione, *op.cit.*, comma 15.

⁶⁸ Consiglio dei diritti umani (HRC), [Resolution 16/18 on combating intolerance, negative stereotyping and stigmatization of, and discrimination, incitement to violence and violence against, persons based on religion or belief](#), Doc. ONU A/HRC/Res/16/18, 24 marzo 2011.

⁶⁹ [Rabat Plan of action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence](#), Doc. ONU A/HRC/22/17/Add.4, 5 ottobre 2012.

⁷⁰ OMS, UNICEF e Federazione Internazionale della Croce Rossa, [Social Stigma associated with COVID-19](#), s.d.

⁷¹ Vd. quanto riportato dal Comitato per la protezione dei giornalisti, [Alerts](#).

⁷² Cfr. Dichiarazione congiunta 2017, *op. cit.*, comma 5, lettere a e b; ARTICLE 19, [Camden Principles on freedom of expression and equality](#), 30 aprile 2009, Principio 7.

⁷³ Camden Principles, *op. cit.*, Principi 6, 7 e 9.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ *Op. cit.*

⁷⁶ Vd. Report del Relatore speciale, *op. cit.*, aprile 2018, comma 31; Report del Relatore speciale, *op.cit.*, ottobre 2019, comma 41.

⁷⁷ *Op. cit.*

⁷⁸ Dichiarazione congiunta 2017, *op. cit.*, comma 4, lettera e.

⁷⁹ Principi guida, *op. cit.*, Principio 22, lettera b.

⁸⁰ Principi di Manila sulla responsabilità degli intermediari, 24 marzo 2015, <https://www.manilaprinciples.org/>.

⁸¹ *Ibidem*, Principio 1; o Report del Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione (*Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*), 30 marzo 2017, Doc. ONU n. A/HRC/35/22, comma 49; Dichiarazione congiunta 2017, *op. cit.*, comma 1(2).

⁸² Report del Relatore speciale, marzo 2017, comma 70.

⁸³ Report del Relatore speciale, aprile 2018, comma 40.